



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 101 del 11 marzo 2021

Conferimento dell'incarico di esperto di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, all'Ing. Marco Mari. Anno 2021.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2020 ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 28/01/2021 al n. 201;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 e, in particolare:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- l'art. 2, comma 2, il quale stabilisce che il Commissario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, alla quale può essere assegnato personale appartenente ad amministrazioni pubbliche;
- l'art. 2, comma 3, il quale stabilisce che il contingente di personale assegnato alla struttura del Commissario straordinario è costituito, fra l'altro, fino a dieci esperti, compreso un consigliere giuridico, da scegliere tra persone di comprovata esperienza professionale, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO, in particolare, l'articolo 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il quale stabilisce:

- al comma 1, che il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza;
- al comma 3-quinquies, che alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4;

VISTA l'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020 recante "Organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", e in particolare:

- art. 2, comma 2, il quale prevede che la "Struttura commissariale, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, è articolata in Uffici di diretta collaborazione e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali"; comma 5, il quale prevede che "I responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Commissario straordinario e gli esperti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono nominati con provvedimento del medesimo Commissario";
- art. 2, comma 7, il quale prevede che "Per gli esperti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il trattamento economico, al netto di IVA e oneri di legge, se dovuti, è stabilito con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite dello stanziamento massimo previsto da apposito decreto commissariale";

VISTO il curriculum vitae dell'Ing. Marco Mari, acquisito al protocollo in data 23/2/2021 n. CGRTS 5806, dal quale si evince una spiccata competenza professionale ed una consolidata esperienza nelle materie afferenti ai processi di economia circolare e relativi sistemi di tracciabilità e verifica della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

filiera dei rifiuti, all'edilizia sostenibile, all'impiego di riciclati, alla green economy, alle strategie della sostenibilità e alle relative certificazioni di processo e di prodotto;

ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità resa dall'Ing. Marco Mari ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, protocollo CGRTS-0007872-A- del 10/03/2021;

VISTO altresì l'articolo 33 del richiamato decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, rubricato "Controllo della Corte dei conti" il quale stabilisce che sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario;

PRESO ATTO della nota n. 34.110 dell'1.12.2017, acquisita al protocollo di questa Struttura commissariale al n. 21.351 di pari data, con la quale la Corte dei Conti, in fattispecie del tutto analoga, nel richiamare l'articolo 33 del decreto legge n. 189 del 2016, ha restituito gli atti in quanto non rientranti fra quelli soggetti al controllo preventivo di legittimità, giacché non aventi natura regolatoria ed organizzativa;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO il proprio decreto n. 352 del 21 novembre 2020, di attuazione dell'art. 2, comma 7, dell'Ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

VISTO l'art. 22 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, di modifica dell'art. 50 del 189/2016, il quale inserendo il comma 7, lettera c), prevede che ".....Al Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6 sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in materia e comunque nel limite complessivo di € 80.000,00 per l'anno 2019 e di € 80.000,00 per l'anno 2020, le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attività demandate, nell'ambito delle risorse già previste per spese di missione, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3";

VISTO l'art. 57, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con cui è stato inserito il comma 4-quinques all'art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, ed è stata disposta la proroga dello stato di emergenza a tutto il 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e in particolare l'articolo 2, comma 3;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità;

D E C R E T A

Articolo 1

1. Per le ragioni di cui in premessa all'Ing. Marco Mari è conferito l'incarico di esperto nell'ambito della struttura del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, a decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, data di scadenza della gestione commissariale, salvo ulteriore proroga prevista dalla normativa di competenza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

2. L'esperto coadiuverà il Commissario straordinario, per quanto di competenza, nella definizione dei procedimenti di concessione dei contributi per la ricostruzione, nell'elaborazione delle strategie e delle misure intese a definire protocolli energetico-ambientali e processi di certificazione dell'edilizia sostenibile, anche di edifici storici, in ambito privato e pubblico, criteri di rendicontazione in ambito pubblico e sistemi di reporting per l'edilizia, processi di economia circolare e relativi sistemi di tracciabilità e verifica della filiera dei rifiuti; in considerazione dell'assetto di competenze delineato dalle disposizioni di cui all'art. 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, supporterà e coadiuverà il Commissario nell'espletamento delle relative funzioni di coordinamento e supervisione ed erogazione delle risorse in favore delle regioni e dei beneficiari del contributo di ricostruzione.
3. Il Commissario straordinario potrà inoltre incaricare l'esperto di in ogni altra attività funzionale alle misure di rilancio e sviluppo eco sostenibile nell'ambito della ricostruzione pubblica e privata delle aree del cratere, nella programmazione ed attuazione delle misure afferenti la sostenibilità e i processi di economia circolare, nelle attività di rendicontazione e certificazione dell'edilizia sostenibile in ambito privato e pubblico.

Articolo 2

1. All'Ing. Marco Mari per lo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, è attribuito un compenso annuo lordo di € 48.000,00 (quarantottomila/00), pari ad un importo mensile di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre I.V.A. ed oneri, se dovuti, come per legge, a carico dell'amministrazione.
2. La relativa spesa annuale graverà sulla contabilità speciale intestata al Commissario di cui all'articolo 4 comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. All'Ing. Marco Mari sono riconosciute le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attività demandate nei limiti previsti dall'art. 22 del decreto legge n. 32 del 2019, ovvero in € 80.000,00 complessivi per tutti gli esperti incaricati e per il Commissario straordinario.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Articolo 3

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", l'Ing. Marco Mari dovrà considerarsi decaduto dall'incarico di esperto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal sopracitato decreto.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini